

REGISTRATO A CUNEO

IL 3 OTTOBRE 2023

AL NUMERO 1887, SERIE 1T

STATUTO

PREMESSA E BREVI CENNI INTRODUTTIVI

In data 11 ottobre 2017, con atto a rogito dottoressa Maria Gisella Pelliccioni, Notaio alla residenza di Rimini, Repertorio numero 2.366, Raccolta numero 1.763, registrato a Rimini il 18 ottobre 2017 al numero 9779, serie 1T, la Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" e la Società Cooperativa "Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII - Società Cooperativa sociale a r.l." hanno costituito la "Fondazione don Oreste Benzi".

L'Ente, simbolicamente venuto alla luce il giorno della memoria liturgica di San Giovanni XXIII, ha lo scopo di promuovere, approfondire e favorire lo studio del pensiero, della testimonianza di vita e delle opere ispirate ed attuate da don Oreste Benzi, sacerdote della Diocesi di Rimini apprezzato in Italia e nel mondo per il suo infaticabile impegno a difesa degli ultimi.

La Fondazione ha avviato la procedura per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, con domanda depositata presso la Prefettura di Rimini, Ufficio Territoriale del Governo, in data 8 novembre 2017.

Con successiva comunicazione datata 26 maggio 2018, la stessa Prefettura ha richiesto che venissero apportate allo statuto dell'Ente alcune integrazioni e modifiche indicate come necessarie ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

In data 25 giugno 2018, con atto a rogito dottoressa Maria Gisella Pelliccioni, Notaio alla residenza di Rimini, Repertorio numero 2.822, Raccolta numero 2.060, registrato a Rimini il 27 giugno 2018 al numero 5918, serie 1T, i soggetti Fondatori provvedevano in senso conforme alla richiesta della Prefettura, facendosi carico - tra l'altro, e per quanto qui maggiormente interessa - di integrare il fondo iniziale di dotazione della Fondazione da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Con provvedimento datato 16 ottobre 2018, Fasc. prot. 5637/2017, constatata *"l'avvenuta adozione e approvazione delle modifiche statutarie richieste"*, il Prefetto della Provincia di Rimini disponeva il riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione don Oreste Benzi", con sede legale nel Comune di Rimini (RN), via Valverde civico numero 10/B, mediante l'iscrizione dell'Ente sotto il numero 214 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Rimini.

Con l'approvazione del presente Statuto, la Fondazione si adegua alle variazioni normative intervenute in materia, in modo da

disciplinare la propria organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117 del 2017) e dei relativi principi ispiratori.

In caso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La "Fondazione don Oreste Benzi", una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, assumerà la denominazione di "Fondazione don Oreste Benzi - ETS".

La Fondazione ha sede nel Comune di Rimini (RN), via Valverde civico numero 10/B.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali la Fondazione è iscritta. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, da assumere con le modalità e nel rispetto delle forme previste dal presente Statuto, la Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si prefigge in particolare lo scopo di:

- a) promuovere, approfondire e favorire lo studio del pensiero, della testimonianza di vita e delle opere concepite ed attuate da don Oreste Benzi, sacerdote della Diocesi di Rimini, o a lui riconducibili o da lui ispirate, ricomprendendo in questo anche l'esperienza ed il carisma della "Comunità Papa Giovanni XXIII", di cui è stato l'ideatore ed il fondatore;
- b) sostenere ed incentivare studi, ricerche, iniziative e luoghi permanenti di analisi e confronto sui bisogni dell'uomo sofferente, emarginato e svantaggiato, così come vissuti, visti ed affrontati da don Oreste Benzi.

ART. 3 - ATTIVITA'

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al precedente art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, elencate senza gerarchia di importanza:

- a) raccolta, conservazione e diffusione di tutti i dati e i documenti riguardanti l'opera e l'insegnamento di don Oreste Benzi, anche attraverso l'istituzione di un punto di raccolta della totalità delle esperienze direttamente e/o indirettamente attinenti alla sua persona, ai sensi dell'art. 5, lettera h), del D.Lgs. 117/2017;

b) promozione - anche mediante il ricorso alla collaborazione con Università e/o Centri di studio e/o di Ricerca pubblici e/o privati, e alla attivazione di premi, borse e/o concorsi - di studi e ricerche sulla persona, sul messaggio e su ogni opera promossa, attuata o in qualunque altro modo collegata alla figura di don Oreste Benzi, nuovamente ai sensi dell'art. 5, lettera h), del D.Lgs. 117/2017;

c) divulgazione dei risultati degli studi e delle ricerche condotti sulla figura di don Oreste Benzi, sia attraverso l'organizzazione di convegni, seminari di ricerca, conferenze, rassegne ed esposizioni, sia attraverso lo svolgimento di attività nel settore dell'editoria e/o degli audiovisivi e/o delle telecomunicazioni, il tutto in un'ottica di formazione permanente e di una aggiornata attualizzazione del pensiero e del carisma del sacerdote, sempre ai sensi dell'art. 5, lettera h), del D.Lgs. 117/2017;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale finalizzate a contribuire alla affermazione dell'Ente come punto di riferimento, in ambito nazionale ed internazionale, per l'approfondimento della visione antropologica dell'uomo che ha ispirato e guidato don Oreste Benzi e la sua opera, ai sensi dell'art. 5, lettera i), del D.Lgs. 117/2017;

e) istituzione e gestione di scuole di ogni ordine e grado e di centri di formazione professionale particolarmente rivolti a favorire l'accesso al sistema di istruzione e formazione da parte di persone svantaggiate, a rischio di dispersione scolastica e/o comunque provenienti da situazioni familiari disagiate, ai sensi dell'art. 5, lettera d), del D.Lgs. 117/2017;

f) organizzazione e gestione di attività di recupero e/o di progetti di animazione e/o di percorsi di integrazione scolastica principalmente destinati alle persone prive di mezzi, anche attraverso la istituzione di centri diurni, ai sensi dell'art. 5, lettera l), del D.Lgs. 117/2017;

g) stanziamento di misure economiche e di altre provvidenze in sostegno ai bisogni delle persone svantaggiate e/o allo svolgimento di qualunque attività funzionale al perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 5, lettera u), del D.Lgs. 117/2017.

L'Ente, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Tutte le attività che la Fondazione è autorizzata ad esercitare secondo le previsioni statutarie e di legge, comprese quelle di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potranno avere svolgimento anche all'estero.

ART. 4 - DURATA E DEVOLUZIONE

L'Ente ha durata illimitata e proseguirà ad esistere fino a quando saranno perseguibili le sue finalità.

In caso di scioglimento e/o di estinzione della Fondazione, per qualsivoglia causa o ragione intervenuti, il patrimonio che dovesse

risultare dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi eguali o analoghi a quelli della Fondazione stessa, operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed individuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera da assumere previa acquisizione del parere vincolante del soggetto Fondatore Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII".

L'atto di devoluzione deliberato come sopra non potrà considerarsi valido se non sarà stato preceduto dall'ottenimento del parere positivo rilasciato dall'Ufficio previsto all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- . l'Organo di controllo;
- . il Revisore legale, ove nominato;
- . il Direttore, ove nominato;
- . il Comitato scientifico, ove nominato.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione alternativamente formato da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

Fatta unicamente eccezione per quest'ultimo, la cui carica deve invariabilmente essere ricoperta dal soggetto individuato ai sensi del successivo art. 11, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per una metà del loro numero dal soggetto Fondatore Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", e per la restante metà dal soggetto Fondatore "Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII - Società Cooperativa sociale a r.l.".

Al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi membri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., e le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 2475 *ter* stesso codice.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 3 (tre) esercizi, cessano dall'incarico alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dall'assunzione della carica, e possono essere confermati o revocati secondo le stesse modalità stabilite per la loro nomina.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non sono dovuti nessun compenso e nessuna indennità, fatta solamente eccezione per il rimborso delle spese vive giustificate e documentate.

Il venir meno della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa o ragione, determina la decadenza dell'intero organo, e ne comporta la rinnovazione integrale.

Fermo restando quanto precede, in caso di cessazione dall'incarico di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli stessi sono sostituiti dal soggetto Fondatore che li aveva precedentemente nominati. Il componente designato in sostituzione di quello cessato

rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di scioglimento e/o estinzione di uno dei due soggetti Fondatori, la nomina, la sostituzione ed il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetteranno per intero al Fondatore superstite.

In caso di scioglimento e/o estinzione di entrambi i soggetti Fondatori, invece, la nomina, la sostituzione ed il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetteranno al competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

ART. 7 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno svolgimento in forma ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, inoltre, avranno altresì luogo ogniquale volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni, predisposte dal Presidente, sono inviate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

ART. 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio dell'Ente in via tanto ordinaria che straordinaria, e ha la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, sia della figura del Direttore, ove nominato, sia dell'operato di procuratori appositamente investiti di attribuzioni specifiche.

Inoltre:

- . amministra e governa l'Ente;
- . definisce i criteri di individuazione e di esercizio di attività diverse ai sensi e nei limiti definiti dai parametri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;
- . approva, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- . approva, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo relativo all'anno precedente;
- . ove obbligatorio per legge, predispone ed approva il bilancio sociale e cura ogni relativo adempimento;
- . decide in merito alla composizione monocratica o collegiale dell'organo di controllo e delibera in ordine al suo compenso;
- . stabilisce le linee di indirizzo della Fondazione;
- . delibera sul programma delle attività della Fondazione proposto dal Presidente;

- . decide in merito alle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Direttore, ove nominato;
- . delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, determinandone il trattamento giuridico ed economico, e decidendone volta per volta la conferma o il licenziamento;
- . delibera in merito all'istituzione e all'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- . delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni e ogni altra tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione e/o utilità), nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- . dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- . delibera eventuali convenzioni e/o accordi di collaborazione da stipularsi con altri Enti o Istituzioni;
- . delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, acquisendo preventivamente il parere vincolante di entrambi i soggetti Fondatori, ed assicurando in ogni caso il rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente;
- . delibera l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del suo patrimonio con il voto unanime di tutti i suoi componenti e con l'osservanza di quanto previsto al secondo capoverso del precedente art. 4;
- . delibera i poteri ed i compiti che ritiene di assegnare al Presidente in aggiunta a quelli che risultano già di sua spettanza secondo lo Statuto;
- . nomina un proprio Vicepresidente;
- . nomina un proprio Segretario, scegliendolo anche al di fuori della cerchia dei Consiglieri;
- . delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti, la nomina di un Direttore, e decide in ordine al suo compenso;
- . nomina i membri del Comitato Scientifico e ne delibera le competenze, le modalità di convocazione ed il funzionamento;
- . delibera l'adozione di eventuali regolamenti.

ART. 9 - QUORUM CONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, e possono essere prese unicamente con votazione palese. In caso di parità di voti, la votazione andrà ripetuta. In caso di ulteriore votazione paritaria, prevarrà il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'Organo di controllo ed il Direttore hanno diritto di partecipare

alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, che può consistere anche in schede mobili, preventivamente bollato con il timbro dell'Ente, numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente e da un consigliere.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatti dal Segretario, sono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente.

ART. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al Responsabile Generale pro tempore della Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", il quale la mantiene per l'intero periodo di continuata permanenza nella titolarità di tale carica.

Il venir meno dell'incarico di Responsabile Generale della Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" comporta automaticamente, per chi lo ricopra, anche la cessazione immediata dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Fino a quando non sopravvenga la nomina del nuovo Responsabile Generale della Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è presieduto *ad interim* dal Vicepresidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre:

- . convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno di ciascuna adunanza;
- . provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- . firma gli atti e quant'altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- . vigila sul buon andamento dell'amministrazione dell'Ente;
- . cura l'osservanza dello Statuto e, qualora necessario, ne promuove la modifica;
- . presiede il Comitato Scientifico, convocandone le riunioni e coordinandone l'attività;
- . adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente, inoltre, cura i rapporti della Fondazione con enti, istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, e partecipa in qualità di portavoce ad ogni manifestazione e/o iniziativa alla quale la Fondazione stessa venga invitata a prendere parte.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Al Presidente e al Vicepresidente non sono dovuti nessun compenso e nessuna indennità, fatta solamente eccezione per il rimborso delle

spese vive giustificate e documentate.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo può essere alternativamente composto, su decisione del Consiglio di Amministrazione, o da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di Organo di controllo monocratico, la nomina dell'unico membro effettivo spetta invariabilmente al Consiglio dei Responsabili del soggetto Fondatore Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII".

Nel caso di Organo di controllo collegiale, invece, due dei suoi componenti (uno effettivo ed uno supplente) sono nominati dal Consiglio dei Responsabili del soggetto Fondatore Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", mentre i restanti tre (due effettivi ed uno supplente) sono nominati dal soggetto Fondatore "Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII - Società Cooperativa sociale a r.l.".

In caso di scioglimento e/o estinzione di uno dei due soggetti Fondatori, i poteri di nomina dell'Organo di controllo che gli sono attribuiti sulla base del presente Statuto si intenderanno automaticamente trasferiti per intero al Fondatore superstite. In caso di scioglimento e/o estinzione di entrambi i soggetti Fondatori, invece, la nomina dell'Organo di controllo spetterà al competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale Terzo settore.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, stesso codice. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo:

- . vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- . vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- . al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, su decisione del Consiglio di Amministrazione, può esercitare la Revisione legale dei conti;
- . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- . attesta che il bilancio sociale, laddove prescritto come obbligatorio nei casi contemplati dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; ha inoltre diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve perciò essergli preventivamente data notizia.

L'Organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi, giunge a scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno di assunzione della carica, e può essere riconfermato anche per più di una volta.

Il compenso dell'Organo di controllo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - REVISORE LEGALE

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente provvederà alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di Revisione legale nel rispetto delle disposizioni di legge. Su decisione del Consiglio di Amministrazione, tuttavia, le funzioni di Revisione legale dei conti potranno essere affidate all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 - IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti, può nominare un Direttore, scegliendolo al di fuori dei suoi componenti.

Il Direttore dura in carica per 2 (due) anni e può essere riconfermato anche per più di una volta.

Il Direttore è un soggetto di comprovata esperienza e capacità gestionale che, con conoscenze e specificità sue proprie, sovrintende all'organizzazione e al coordinamento delle attività ordinarie della Fondazione secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre:

- . redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- . provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione in luogo del Presidente, ove a ciò appositamente delegato;

- . concorda e sottoscrive convenzioni, contratti e accordi con soggetti terzi, ove a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;

- . cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Oltre a quelli appena indicati, il Direttore potrà in ogni caso esercitare tutti gli ulteriori poteri e funzioni che gli saranno volta per volta attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nell'osservanza della normativa vigente.

Il Direttore ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri.

Il compenso del Direttore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – COMITATO SCIENTIFICO

Per assicurare allo svolgimento delle proprie attività istituzionali il necessario supporto tecnico e consulenziale, la Fondazione può avvalersi di un Comitato Scientifico.

I componenti dell'organo, il cui numero complessivo non potrà mai risultare inferiore alle 3 (tre) unità, sono nominati, sostituiti e revocati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, e sono rieleggibili dal nuovo Consiglio.

Il Comitato Scientifico è diretto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne convoca le riunioni e ne coordina l'attività.

Il Comitato Scientifico si occupa di promuovere e supportare tutte le attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, e di monitorare le modalità con le quali vengano concretamente realizzate.

Inoltre:

- . discute i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli già approvati;

- . esamina i progetti di ricerca direttamente elaborati dalla Fondazione o predisposti per suo conto da terzi, e propone motivatamente, sulla base di idonei parametri di valutazione, quelli ai quali vada assicurata priorità di attuazione in rapporto ai fondi volta per volta disponibili;

- . rilascia studi e/o pareri in merito all'attuazione di specifici programmi, progetti e/o iniziative funzionali a rendere più efficiente e sistematica l'azione dell'Ente.

In ogni caso, il Comitato Scientifico redige una relazione annuale sulle attività di ricerca della Fondazione e ne cura la diffusione.

ART. 16 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il proprio funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

1. un Fondo di Dotazione indisponibile inizialmente formato dal conferimento in denaro effettuato dai soggetti Fondatori all'atto della costituzione, per un ammontare complessivo pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), e successivamente incrementabile mediante ulteriori apporti di beni, immobili o mobili, comprese somme di denaro, sia da parte degli stessi Fondatori che di terzi, con tale espressa e specifica destinazione; il Fondo di Dotazione è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio

minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente;

2. un Fondo di Gestione costituito da:

- * avanzi di gestione accantonati negli anni;
- * beni mobili, comprese somme di denaro, già di titolarità dell'Ente e non espressamente destinati ad integrare il Fondo di Dotazione indisponibile;
- * redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- * entrate prodotte dalle attività di interesse generale (art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- * contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, compresi quelli derivanti da attività di fundraising, destinati all'attuazione degli scopi statutarî;
- * donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione indisponibile;
- * lasciti ed attribuzioni, da parte di Enti o di privati, destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- * apporti o conferimenti di denaro, di beni mobili o immobili, e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione indisponibile;
- * contributi patrimoniali stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- * entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- * avanzi di amministrazione.

Il Fondo di Gestione sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed il perseguimento degli scopi della Fondazione, secondo le determinazioni discrezionali volta per volta assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Qualora determinati contributi e/o elargizioni e/o donazioni e/o disposizioni testamentarie e/o lasciti e/o attribuzioni abbiano luogo in favore dell'Ente sotto l'osservanza di particolari vincoli di scopo e/o di destinazione, il Consiglio di Amministrazione avrà tuttavia l'obbligo di impiegare il prodotto di tali erogazioni in maniera conforme alle volontà manifestate dal loro autore.

ART. 17 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Ente è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale comunque denominati, sia in favore dei Fondatori, sia in

favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione degli scopi dell'Ente devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni maggiormente funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione, e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio di bilancio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio preventivo deve essere depositato entro il 30 (trenta) novembre antecedente all'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato entro il 30 (trenta) aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - STATUTO

L'Ente è disciplinato dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi di maggiore particolarità.

ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Gli amministratori in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla loro scadenza naturale.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato negli articoli che precedono, valgono le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile, oltre che la normativa nazionale e regionale in materia.

Visto per inserzione.

Fossano, 28 settembre 2023.

All'originale firmato:

Matteo FADDA;

Filippo Pietro FESSIA Notaio.